



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 672/23 del 26/10/2023

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E ELETTRODOMESTICI CON APPLICAZIONE DEI C.A.M. DI CUI AL D.M. 11 GENNAIO 2017, PER L'ALLESTIMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA VARLUNGO 8, FIRENZE (CUP C37C18000530002 - CIG 8950083224) STIPULATO CON DA.FA. ARREDO DESIGN S.R.L. DI BENEVENTO IN DATA 24.1.2023, N. 1895 DI RACCOLTA: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE AI SENSI DELL'ART. 108, CO. 4 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Servizio proponente: 71.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 8/23 DEL 21 FEBBRAIO 2023 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO (SERVIZIO)" con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Affari Legali dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 338 del 9 giugno 2021 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della procedura negoziata prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m., da svolgersi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), preceduta da un'indagine informale di mercato e da aggiudicare al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto della fornitura di arredi, complementi di arredo e elettrodomestici, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, destinati alla Residenza Universitaria posta in Via di Varlungo, 8 – Firenze, per l'importo stimato di Euro 142.772,81 al netto di IVA, comprensivo di Euro 92,81 per costi della sicurezza previsti dal DUVRI;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 758 del 21 dicembre 2022 con la quale si disponeva l'aggiudicazione della procedura di gara di cui al punto precedente a favore della società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 – 82100 Benevento, per l'importo complessivo al netto del ribasso di gara offerto di 112.810,01, di cui Euro 92,81 per costi della sicurezza previsti dal DUVRI e oltre Iva 22% (e, pertanto, di Euro 137.628,21 Iva compresa);
- Dato atto che in data 24 gennaio 2023 le Parti sottoscrivevano il contratto di appalto della fornitura in parola, avente n. 1895 di raccolta;
- Dato atto che con verbale di consegna redatto in data 30 marzo 2023 il Direttore dell'esecuzione procedeva alla consegna dell'appalto al legale rappresentante della DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., Sig. Fabiano De Luca, che lo sottoscriveva senza sollevare riserve o eccezioni;
- Rilevato che, per effetto della sottoscrizione del verbale di cui al punto precedente, è iniziato il decorso del termine di esecuzione contrattuale fissato dall'art. 4 del Capitolato speciale di appalto in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del

- predetto verbale di consegna, con conseguente determinazione del termine per dare completata la fornitura oggetto di appalto al giorno 29 giugno 2023;
- Dato atto che con il Verbale di consegna di cui sopra il Direttore dell'esecuzione richiedeva all'appaltatore la presentazione, entro il termine di quindici giorni, del cronoprogramma di esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato speciale di appalto;
 - Preso atto della nota prot. 4973/23 inviata a mezzo PEC in data 21 aprile 2023 con cui il RUP, non avendo ricevuto il cronoprogramma esecutivo di cui sopra, rinnovava all'Appaltatore la richiesta di tale documento;
 - Vista la nota prot. n. 7811/23 inviata a mezzo PEC in data 10 luglio 2023 con cui il RUP, preso atto delle risultanze relative allo stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, contestava formalmente all'Appaltatore il mancato rispetto del termine di esecuzione stabilito a norma dell'art. 3 del contratto di appalto, quale inadempimento che, in ragione dell'art. 18, co. 1, lett. a) del Capitolato speciale di appalto allegato al predetto contratto, determina l'applicazione a carico dell'Appaltatore della penalità stabilita dalla menzionata disposizione capitolare, assegnando allo stesso il termine di cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - Dato atto che con la nota sopra emarginata il RUP comunicava inoltre che *"poiché <.....> l'esito desumibile dalla verifica circa lo stato di avanzamento della fornitura evidenzia in termini inequivocabili che l'esecuzione dell'appalto in parola non procede secondo le condizioni stabilite per fatto imputabile a codesto Appaltatore, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2 del Capitolato stesso, nonché dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, si assegna il termine del 30 luglio 2023 per il completamento della fornitura di cui trattasi, dando atto che, in conformità a quanto sancito dalla predetta disposizione normativa, scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali"*;
 - Preso atto che in data 3 agosto 2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto si recava presso il luogo interessato dall'appalto al fine di accertarne lo stato di esecuzione alla scadenza del termine ultimo del 30 luglio 2023 assegnato dal RUP con la sopracitata nota prot. n. 7811/23 del 10 luglio 2023;
 - Visto, al riguardo, il *Verbale di verifica esecuzione della fornitura* redatto in data 03/08/2023, con il quale si attesta che *"ad oggi la fornitura e le prestazioni rese da DA.FA risultano essere parziale"*, in quanto il fornitore *"ha completato lo smaltimento dei vecchi arredi e fornito: n. 44 frigoriferi, n. 1 poltroncina, n. 1 divano a due posti, n. 1 tavolo basso, n. 1 credenza, n. 1 mobile cubo, n. 1 mobile su ruote porta TV (all. D.1), n. 1 mobile su ruote porta TV (all. D.2), n. 1 tavolo cm 120x80"*;
 - Vista la nota inviata mezzo Pec in data 4 agosto 2023, quindi oltre il termine per controdedurre assegnato dal RUP con la sopra emarginata PEC del 10 luglio 2023, con cui l'Appaltatore per giustificare il mancato completamento della fornitura asseriva che il ritardo *"... è causato dall' indisponibilità, da parte del nostro fornitore di truciolare, del materiale che occorre per la fornitura, nella fattispecie lo spessore mm 38, dovuto al fatto che per la produzione di determinati spessori, non usualmente utilizzati sul mercato nazionale, la loro produzione viene approntata nel momento in cui, il produttore acquisisce ordini, in quantità tali da permettergli di poter avviare la produzione, vista la nostra esigua richiesta, riferita alla fornitura della residenza in oggetto. Stessa cosa si evidenzia anche per l'approvvigionamento dei rivestimenti in laminato"* e contestualmente richiedeva una *".... proroga dei termini, visto anche il periodo di chiusura estiva, da parte delle aziende italiane, di 45 gg a partire dal 25 agosto"*;
 - Vista la nota inviata mezzo Pec prot. n. 28161/23 del 5 settembre 2023 con cui il Dirigente ad interim dell'Area Servizi Ristorazione e Residenze, in qualità di Dirigente Responsabile del contratto, comunica all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.

241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, per mancato rispetto del termine di esecuzione contrattuale stabilito dall'art. 4, co. 1 del Capitolato speciale di appalto, assegnando all'Appaltatore medesimo il termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

- Preso atto con PEC del 4 ottobre 2023 l'Appaltatore dava riscontro alla contestazione di mancato rispetto del termine contrattuale formulata con la nota RUP prot. n. 7811/23 del 10 luglio 2023, senza tuttavia fornire controdeduzioni ai rilievi mossi ma limitandosi a richiedere un incontro *"al fine di poter definire tutti gli aspetti evidenziati, in modo da poter definitivamente portare a termine il contratto in oggetto"*, a cui faceva seguito una comunicazione del 9 ottobre 2023 con cui lo stesso forniva, per la prima volta, un cronoprogramma di esecuzione della fornitura;
- Vista la nota prot. 31849/23 del 10 ottobre 2023 con cui il Rup dava riscontro alla comunicazione dell'Appaltatore del 4 ottobre per ribadire *"che i termini contrattuali per adempiere alla fornitura degli arredi richiamata in oggetto sono ampiamente scaduti"*, aggiungendo che *"la richiesta di incontro inoltrata con la nota suddetta, oltre ad essere tardiva rispetto ai termini per controdedurre assegnati con nostra nota del 5 settembre u.s., nulla aggiunge nel merito a rispetto al quadro che si è venuto a determinare nei mesi scorsi e che ha indotto questa Stazione Appaltante ad avviare il procedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento di codesto Appaltatore"*, per confermare la prosecuzione del procedimento amministrativo per la risoluzione del contratto in questione, rimanda alle determinazioni che al riguardo saranno assunte e che saranno rese note nei termini e forme di legge;
- Vista la nota prot. 32188/23 del 17/10/2023, che si richiama integralmente sebbene non materialmente allegata alla presente determinazione, con cui il RUP propone al Dirigente responsabile del contratto la risoluzione del contratto di appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- Preso atto del visto apposto dal Dirigente responsabile del contratto sulla nota di cui al punto precedente, a titolo di integrale recepimento della stessa;
- Atteso che alla data del *Verbale di verifica esecuzione della fornitura* l'appalto di cui trattasi risulta eseguito nella misura corrispondente al 17,79% dell'importo complessivo di contratto;
- Considerato che, in ragione del sopra indicato livello di esecuzione, l'andamento della fornitura in questione, rispetto alle previsioni contrattuali, risulta gravemente ritardato a causa di fatti e/o negligenze imputabili esclusivamente all'Appaltatore e che tale ritardo, combinato al modesto grado di completamento della fornitura, inferiore ad un quinto, ha già costretto l'Azienda a rimandare il momento in cui potrà mettere a disposizione degli studenti universitari ospitati nella residenza di Via Varlungo gli arredi oggetto di acquisizione;
- Dato atto che dall'esame della documentazione fin qui richiamata l'Appaltatore, oltre ad aver sottoscritto senza riserve il verbale di consegna del 30 marzo 2023 con cui veniva stabilito il termine di esecuzione al 29 giugno 2023, non ha mai avanzato lungo tutto il decorso del termine contrattuale, né in via formale né per le vie brevi, richieste di proroga e/o di sospensione del sopradetto termine e/o di rinegoziazione del contratto per sopraggiunte cause impreviste e/o imprevedibili;
- Considerato che le controdeduzioni prodotte dall'Appaltatore a fronte delle contestazioni avanzate dalla Stazione Appaltante, oltre ad essere pervenute ben oltre i termini assegnati dal RUP, risultano generiche, parziali e generalmente rappresentate da affermazioni di principio o da richiami a situazioni di contingenza generale, non suffragate da adeguate evidenze oggettive atte a escluderne l'imputabilità allo stesso, anziché ad una palese carenza organizzativa con cui è stato gestito l'incedere delle attività rimesse all'esclusiva sfera di competenza dell'impresa appaltatrice, a partire dalla capacità di corretta gestione degli obblighi programmatori derivanti dal contratto in esame, per giungere alla capacità di gestione del cantiere e delle maestranze

impiegate nell'esecuzione delle attività in cui si concretizza l'allestimento degli arredi oggetto di appalto e compresa la capacità di fare fronte ad imprevisti che possono intervenire nel corso della realizzazione di un appalto quale quello in esame;

- Considerato inoltre che l'Appaltatore solo con la sopra emarginata nota del 4 agosto 2023, ovvero trentacinque giorni dopo il decorso del termine di esecuzione contrattuale, ha richiesto una proroga per il completamento della fornitura di 45 gg., adducendo come motivazione l'impossibilità di potersi assicurare il materiale necessario all'assemblaggio degli arredi a causa della pausa estiva delle aziende produttrici, con ciò concorrendo ad accentuare il giudizio negativo espresso al punto precedente sul suo operato e sulla capacità di programmazione e di organizzazione dei mezzi e delle risorse necessarie per il diligente compimento dell'appalto;
- Considerato altresì che solo con la comunicazione del 9 ottobre 2023, ovvero centodieci giorni dopo lo spirare del termine di esecuzione, l'Appaltatore ha fornito per la prima volta indicazioni sul tempo occorrente per dare completata la fornitura affidata;
- Considerato che la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'Appaltatore di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che assolve l'istituto civilistico e prevede che sia la stessa Stazione Appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento del fornitore, tale da compromettere la buona riuscita della prestazione oggetto di affidamento;
- Visto l'articolo 17 del contratto di appalto di cui trattasi che richiama, ai fini della risoluzione del contratto, la disciplina dettata dall'articolo 19 del Capitolato speciale di appalto ad esso allegato che, al comma 3 dispone che *"qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l'Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l'Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria"*;
- Ritenuto di aver definitivamente accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., tale da causare un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dello stesso rispetto alle previsioni del contratto e idoneo a compromettere il buon esito e la regolare esecuzione delle prestazioni affidate;
- Ritenuto, pertanto, anche in seguito alla valutazione negativa delle deduzioni prodotte dall'Appaltatore, di dover procedere alla risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con la DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. - Via M. Mattei, 11 - 82100 Benevento, in data 21 gennaio 2023, avente n.. 1895 di raccolta, ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Considerato inoltre che:
 - ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per gli ulteriori oneri conseguenti, ferma restando ogni ulteriore azione da intraprendere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei maggiori danni, al di là del possibile ristoro ottenibile con le suddette garanzie;
 - l'articolo 18, co. 4 del Capitolato speciale di appalto dispone che *"Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura, di rifiuto della verifica di conformità e nelle altre ipotesi indicate nel presente Capitolato, l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione"*;
 - la quantificazione esatta dell'eventuale maggiore spesa da sostenere per la Stazione Appaltante per il completamento della fornitura, nonché per provvedere

- direttamente al pagamento di eventuali ulteriori oneri imputabili alle inadempienze dell'Appaltatore, verrà effettuata con successiva Determinazione dirigenziale;
- sempre con successiva Determinazione dirigenziale la Stazione Appaltante indicherà dopo le necessarie valutazioni ai sensi di legge, la procedura per il completamento della fornitura in oggetto;
 - con successiva Determinazione dirigenziale verrà altresì approvata la contabilità finale, corrispondente allo stato di consistenza dell'appalto, che terrà conto dell'applicazione delle penali previste dall'art. 18 del Capitolato speciale di appalto per il ritardo determinatosi rispetto al termine di esecuzione del 18 giugno 2023 e verrà assegnato all'Appaltatore il termine ai sensi dell'art. 108, commi 6 e 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per mettere in condizione il Direttore dell'esecuzione di redigere lo stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di eventuali materiali, macchine e mezzi d'opera nonché provvedere al ripiegamento del cantiere ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze;
- Considerato infine che è necessario provvedere alla segnalazione del presente atto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi della Delibera del Consiglio dell'ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1386;

DETERMINA

1. Di prendere atto della nota prot. n. 32188/23 del 17/10/2023, che si richiama integralmente sebbene non materialmente allegata alla presente determinazione, con cui il RUP propone al Dirigente responsabile del contratto la risoluzione del contratto di appalto di cui in parte narrativa ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. Di prendere atto del visto apposto dal Dirigente responsabile del contratto sulla nota di cui al punto precedente, a titolo di integrale recepimento della stessa.
3. Di dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, co. 4, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e sulla scorta delle valutazioni operate nella nota di cui al punto 1 dal RUP e validate dal Dirigente responsabile del contratto, per gravi ritardi nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'appaltatore DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 – 82100 Benevento, il contratto di appalto della fornitura di arredi, complementi di arredo e elettrodomestici, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, destinati alla Residenza Universitaria posta in Via di Varlungo, 8 – Firenze, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, sottoscritto in data 24 gennaio 2023 e avente n. 1895 di raccolta.
4. Di comunicare il presente atto alla società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 – 82100 Benevento, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione.
5. Di dare mandato al RUP dell'appalto di promuovere l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali alla presente risoluzione previsti dall'art. 108, commi 4 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. Di dare atto che ai fini della quantificazione dell'importo dovuto alla società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. per le prestazioni svolte, tenuto conto delle penali maturate per i giorni di ritardo accertati rispetto al termine di esecuzione contrattuale del 29 giugno 2023, le attività di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa di consegna del cantiere, saranno curate dal Direttore dell'esecuzione a seguito della comunicazione all'Appaltatore della presente determinazione di risoluzione contrattuale.
7. Di dare atto che si procederà, ai sensi dell'art. 103, co. 1 e 2, D. Lgs 50/2016, con l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore mediante fideiussione assicurativa n. 2023/50/2660301 del 07/02/2023, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Benevento.

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

8. Di stabilire che la quantificazione analitica dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto a seguito del presente atto di risoluzione contrattuale, nonché degli ulteriori oneri che a qualunque titolo la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza dello stesso, verrà esplicitata con successiva atto dirigenziale, che determinerà anche ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, l'importo di possibile rivalsa della Stazione Appaltante sulla garanzia prodotta dall'Appaltatore in sede di stipula contrattuale.
9. Di riservarsi l'adozione di ogni azione nei confronti della società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni conseguenti all'inadempimento contrattuale causa della presente risoluzione, al di là del possibile ristoro ottenibile con la sopraccitata garanzia.
10. Di comunicare all'ANAC ed all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici il presente atto di risoluzione per grave inadempimento e per grave ritardo nell'esecuzione contrattuale ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi della Delibera del Consiglio dell'ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1386.
11. Di dare atto che con successiva Determinazione dirigenziale la Stazione Appaltante disporrà, dopo le necessarie valutazioni ai sensi di legge, in merito alla procedura per il completamento della fornitura in parola.
12. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..

Il Dirigente ad interim
Area Affari Legali
Dott. Enrico Carpitelli

*firmato digitalmente**